



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA DIDATTICA, SERVIZI AGLI STUDENTI, ORIENTAMENTO E INTERNAZIONALIZZAZIONE
SERVIZIO ALTA FORMAZIONE
SETTORE DOTTORATO DI RICERCA E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

DR n. 2571 del 1 giugno 2023

IL R E T T O R E

- Visto lo Statuto di Ateneo;
- Visto il Regolamento per gli studenti, emanato con D.R. 641 del 9 febbraio 2023;
- Vista la delibera del Senato Accademico nella seduta del 26 aprile 2023 con la quale, a seguito del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2023, è approvato in via definitiva il testo del Regolamento di cui all'allegato "A".

D E C R E T A

Art. 1

Il "Regolamento per il conferimento del dottorato di ricerca *Honoris Causa*" è emanato nel testo di cui all'allegato "A" che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nell'albo informatico dell'Ateneo.

Art. 3

A decorrere dalla medesima data cessano di avere efficacia le disposizioni contenute all'art. 26 – Titoli universitari *honoris causa* comma 2 secondo periodo del vigente regolamento per gli studenti, emanato con D.R. 641 del 9 febbraio 2023.

Art. 4

Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l'Area didattica, servizi agli studenti, orientamento e internazionalizzazione.

IL RETTORE
Firmato digitalmente

Regolamento per il conferimento del Dottorato di Ricerca (PhD) *honoris causa*

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento da parte dell'Università di Genova del titolo di dottore di ricerca *honoris causa*.

Art. 2

Requisiti soggettivi per il conferimento

1. Il titolo di dottore di ricerca *honoris causa* può essere conferito soltanto a persone, in possesso di Laurea Magistrale o di Laurea magistrale a Ciclo Unico o di Laurea vecchio ordinamento conseguito in Italia, ovvero in possesso di un titolo ufficiale di secondo ciclo di natura accademica anche ottenuto all'estero, i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di eccezionale rilievo e abbiano contribuito in maniera significativa all'ambito scientifico per cui esso viene conferito.
2. Al fine dell'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, il Collegio dei docenti proponente e la Commissione dottorato di ricerca (in seguito: Commissione) valutano, in particolare, se la persona:
 - a. abbia raggiunto risultati scientifici, umanitari e sociali di eccezionale rilievo;
 - b. abbia contribuito a fondare, organizzare, guidare un dottorato di ricerca;
 - c. abbia fornito un contributo importante nella formazione di dottori di ricerca attestato dalla carriera scientifica e professionale degli stessi;
 - d. abbia contribuito con la propria azione a promuovere dottorati di ricerca.

Art. 3

Modalità di presentazione delle proposte di conferimento

1. La proposta di conferimento del titolo di dottore di ricerca *honoris causa* è formulata dal Collegio dei docenti di un corso di dottorato attivo; deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e di almeno i 3/4 dei partecipanti al voto; deve essere trasmessa alla Commissione che esprimerà un parere e trasmetterà la proposta al Senato Accademico, previa opportuna comunicazione ai Dipartimenti coinvolti.
2. La proposta di conferimento deve indicare la denominazione del titolo di dottore di ricerca di cui si propone il conferimento (es. "dottore di ricerca h.c. in ..."), ed essere corredata del *curriculum* della persona candidata e di ogni altro documento ritenuto utile per la valutazione della stessa secondo le indicazioni di cui all'art. 2, comma 2.
3. L'espressione del parere da parte della Commissione sarà basata sull'analisi della proposta, sulla presentazione in Commissione della stessa da parte del Coordinatore del Dottorato proponente, sulla discussione collegiale e, qualora la Commissione lo ritenga opportuno, su una relazione integrativa redatta da un gruppo di esperti dell'ambito scientifico di pertinenza, da essa designati.
4. Il Senato Accademico esamina la proposta e procede all'approvazione con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei partecipanti al voto.
5. Dopo l'approvazione da parte del Senato Accademico il Rettore trasmette la proposta al Ministero competente per l'approvazione.

Art. 4

Numero dei dottorati *honoris causa*

1. L'Ateneo conferisce, per ogni anno accademico, un numero complessivo di titoli di dottore di ricerca *honoris causa* nei limiti stabiliti dal Ministero competente e comunque non superiore a un titolo dottorale per ogni corso di dottorato di ricerca attivo.

Art. 5

Diritti

1. Il titolo di dottore di ricerca *honoris causa* attribuisce tutti i diritti del dottorato ordinario.